

APPENDICE N. 23 DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Accesso di specialisti e terapisti nelle classi - Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

L'accesso nelle classi di specialisti e terapisti nelle classi è riconducibile a differenti modalità di incarico.

In particolare, si distinguono:

1. professionisti incaricati dalla ASL competente o da enti/strutture accreditate, nell'ambito dell'attuazione di piani terapeutici o progetti riabilitativi;
2. professionisti individuati direttamente dalla famiglia.

1. ACCESSO IN CLASSE DI TERAPISTI O PROFESSIONISTI SANITARI INCARICATI DALLA ASL O DA ENTI ACCREDITATI

L'accesso in classe di terapisti o professionisti sanitari incaricati dalla ASL o da enti accreditati, finalizzato all'attuazione del piano terapeutico di un alunno con disabilità, è disciplinato dalla **Raccomandazione n. 1/2025 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità** (emanata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g, D.Lgs. 20/2024).

La Raccomandazione chiarisce che **l'accesso in classe di terapisti o professionisti sanitari incaricati dalla ASL o da enti accreditati** per l'attuazione del piano terapeutico di un alunno **non richiede il consenso degli altri genitori né ulteriori adempimenti burocratici.**

L'Autorità ha rilevato che in molte scuole, l'accesso in classe del professionista ASL viene subordinato al consenso degli altri genitori della classe (partendo da una segnalazione portata alla sua attenzione).

Il Garante evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all'accesso di esperti esterni incaricati dalle ASL (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l'obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di "assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme nazionali".

Finalità della raccomandazione

Garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale ed evitare pratiche discriminatorie che possano limitare il diritto alla continuità terapeutica e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Principi richiamati

1. Il **diritto allo studio e il diritto alla salute** degli alunni con disabilità sono prevalenti e devono essere garantiti senza ostacoli o ritardi.
2. Lo specialista esterno opera in attuazione di un piano terapeutico individuale, con finalità esclusivamente riferite all'alunno interessato.
3. L'accesso deve avvenire senza interazione diretta con gli altri studenti e sempre in presenza del docente della classe.
4. I professionisti sanitari (ASL o enti accreditati) sono già sottoposti ai controlli di legge e non devono presentare ulteriori certificazioni (es. casellario giudiziale)

Ambito di applicazione

Le disposizioni sopra richiamate si riferiscono ad attività svolte da "professionisti sanitari esterni, iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell'équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunno con disabilità".

In questo ambito di applicazione contemplato dalla Raccomandazione, il nostro Istituto dovrà:

- verificare la conformità del proprio regolamento d'istituto e delle procedure di accesso in classe di esperti esterni di cui sopra;
- adeguare le prassi interne in linea con la Raccomandazione n. 1/2025;
- assicurare che ogni trattamento di dati personali avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione e riservatezza, limitando la comunicazione dei dati al solo necessario per l'attuazione del piano terapeutico.

Indicazioni operative

- L'accesso deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico, su comunicazione della ASL o del soggetto accreditato.
- Devono essere informati i docenti e le famiglie della classe interessata dell'ingresso del professionista.

- Lo specialista deve rilasciare una dichiarazione di riservatezza, impegnandosi a non trattare dati di altri studenti e a permanere in classe solo in presenza del docente.
- Non deve essere richiesto alcun consenso scritto agli altri genitori o docenti.
- I professionisti sanitari (ASL o enti accreditati) redigono e trasmettono il “**Progetto di osservazione**” (recante motivazione, finalità, durata, giorni, ecc.) che dovrà essere sottoscritto anche dalla famiglia.

In relazione alla durata dell’osservazione, si stabilisce quanto segue:

- nel caso di richieste che prevedano un singolo accesso, si procederà secondo le modalità sopra indicate;
- nel caso di richieste che prevedano più accessi, questi dovranno essere preventivamente definiti e autorizzati in termini di durata, giorni e orari. Gli elementi costitutivi del progetto terapeutico o di osservazione saranno gestiti in un’ottica di flessibilità, tenendo conto della possibile evoluzione dei bisogni dell’alunno;
- Si effettuerà la verifica delle eventuali misure per la sicurezza sul lavoro (anche con il coinvolgimento dell’RSPP);
- I regolamenti d’istituto devono essere adeguati alla raccomandazione, eliminando ogni previsione difforme (es. consenso collettivo o richiesta di documenti aggiuntivi).

2. ACCESSO IN CLASSE DI TERAPISTI O PROFESSIONISTI SANITARI (SPECIALISTI) CHIAMATI DALLA FAMIGLIA

Nel caso in cui l’**accesso in classe di specialisti o terapisti** sia **richiesto direttamente dalla famiglia**, la **Raccomandazione n. 1/2025 non trova applicazione**, trattandosi di una fattispecie diversa, che richiede una procedura più articolata e una valutazione discrezionale da parte dell’Istituzione scolastica. In tali casi, l’eventuale **autorizzazione è subordinata ai seguenti passaggi**:

5. la formale richiesta al Dirigente scolastico da parte della famiglia, anche a seguito di accordi con la F. S.;
6. la presentazione da parte del terapeuta del curriculum vitae e la sottoscrizione dell’autocertificazione del Casellario giudiziale;
7. la redazione e trasmissione da parte del terapeuta del “**Progetto di osservazione**” (recante motivazione, finalità, durata, giorni, ecc.) che dovrà essere sottoscritto anche dalla famiglia.

In relazione alla durata dell’osservazione, si stabilisce quanto segue:

- nel caso di richieste che prevedano un singolo accesso, si procederà secondo le modalità sopra indicate;
 - nel caso di richieste che prevedano più accessi, questi dovranno essere preventivamente definiti e autorizzati in termini di durata, giorni e orari. In linea generale, gli accessi non potranno eccedere **un incontro settimanale per un massimo di tre settimane, da svolgersi in giornate e/o orari differenti**, al fine di consentire un'osservazione più completa dell'alunno in diversi momenti della giornata scolastica con docenti diversi;
8. la verifica delle eventuali misure per la sicurezza sul lavoro (anche con il coinvolgimento dell'RSPP);
 9. la condivisione e il consenso del GLO;
 10. il parere favorevole o negativo da parte del DS da formalizzarsi per iscritto

In caso di autorizzazione:

7. la sottoscrizione da parte dello specialista dell'impegno alla riservatezza, allegando documento di identità
8. la comunicazione alle famiglie della classe/sezione interessata
9. restituzione degli esiti con trasmissione del report di valutazione al Dirigente scolastico e, se ritenuto necessario, convocazione di un GLO.

RIEPILOGO

L'attività del terapeuta o dello specialista nelle classi, in entrambi i casi, non deve prevedere anche il coinvolgimento di altri alunni nella sua analisi, ma deve limitarsi a svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti dell'alunno interessato.

ACCESSO ALLE CLASSI DA PARTE DI:	
professionista ASL/enti accreditati/équipe multidisciplinare	terapista/specialista chiamato dalla famiglia
1. autorizzazione del Dirigente Scolastico	1. richiesta della famiglia al Dirigente
2. dichiarazione di riservatezza del professionista	2. autorizzazione del Dirigente oppure parere negativo del Dirigente

3. comunicazione a docenti e famiglie della classe	3. dichiarazione di riservatezza del professionista 4. comunicazione alle famiglie della classe
MODULISTICA ALLEGATA	
• Decreto di autorizzazione del DS • Impegno alla riservatezza professionista ASL/enti accreditati/equipe multidisciplinare • Comunicazione alle famiglie	• Modulo richiesta famiglia • Decreto di autorizzazione del DS • Impegno alla riservatezza terapeuta/specialista • Comunicazione alle famiglie